



CITTÀ DI FONDI PROVINCIA DI LATINA

COMANDO CORPO POLIZIA LOCALE

COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE

Via V. Occorsio, 2 - 04022 FONDI (LT) - Tel. 0771.51681 - Fax 0771.517204 - mail: ufficioverball@comune.fondi.lt.it

OGGETTO: VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PER CONFISCA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 193 C.d.S. CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITERIA

- Autoveicolo * - Ciclomotore * - Motociclo * - Motoveicolo (triciclo, quadricicli etc.) * - Altri veicoli a motore (autocarri autotreni etc.)

classe AUTOVETTURA marca DACIA modello SANDERO
 colore GRIGIO targa DZ 758 LC telaio VU1B5DHER4Z153292
 intestato a: VOLPE SIMONA

Il 09/07/2015, alle ore 12.00 a Fondi (LT) in via/strada UMBERTO SABA altezza
 civico/Km 10 noi sottoscritti V. SORTE DE MEO - V. SORTE BATTAGLIA appartenenti al Comando di cui sopra, abbiamo
 proceduto sensi art. 213 del C.d.S. al **Sequestro Amministrativo per confisca del veicolo** in oggetto indicato in seguito alla violazione sotto indicata, a carico di:

TRASGRESSORE CONDUCENTE

Cognome e nome nato a (.....) il/...../.....
 residente a (.....) in Via n°
 tel. munito di patente di guida categoria n° rilasciata in data/...../.....
 da UTG / MCTC di / UCO di Roma.

MOTIVI SONO INDICATI SOLO I CASI PREVISTI, DI SEQUESTRO

Visto che ha violato (casi dove è previsto il sequestro)

- Art. 193/1-2° C.d.S. (Veicolo risultato privo di copertura assicurativa)
 - Art. 193/4 bis C.d.S. (Veicolo risultato circolante con assicurazione falsa o contraffatta)

IL VEICOLO NON ESSENDO POSSIBILE AFFIDARLO IN CUSTODIA AL TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO IN QUANTO: (*)

- Ricorre il caso di cui all'art. 213 c. 2° quinquies essendo lo stesso: - Ciclomotore * - Motociclo * - Motoveicolo (triciclo, quadricicli etc.) *
 - Lo stesso ha opposto rifiuto; (Con la sanzione di cui all'art. 214/1° del C.d.S. - sanzione amministrativa da € 770,00 a € 1.080,00 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi).
 - Lo stesso è stato usato per commettere il reato di
 - Lo stesso non è presente o non è stato reperito;
 - Il trasgressore è minorenne e non è stato reperito un genitore o chi ne fa le veci;
 - Lo stesso è in uno stato di alterazione psicofisica conseguente dall'uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche;
 - Lo stesso palesa infermità mentale;
 - Lo stesso è sottoposto a misure di sicurezza detentiva o misure di prevenzione;
 - Lo stesso non è in grado di fornire sufficienti garanzie di custodia perché:

* Successivamente, dopo 30gg, il proprietario può chiedere l'affidamento in custodia del veicolo se dichiara di avere un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
 ** Successivamente, dal giorno dopo, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art. 213.
 N.B. - Entro 10 giorni dalla data di notificazione del presente atto, e (solo per ciclomotori e motocicli) successivi al 30 giorni di custodia obbligatoria in depositaria convenzionata, il veicolo può essere preso in custodia dall'interessato col pagamento degli oneri connessi, decorso i suddetti 10 giorni il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode, anche al fine di eventuale rottamazione ai sensi dell'art. 213 c.2 quater.

CUSTODE DI CUSTODIA

Il veicolo, viene sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 193/4° del C.d.S., il quale, vieta l'autocertificazione, con assunzione di responsabilità sottoscritta ai sensi art. 47 DPR 445 del 28.12.2000, quindi per i motivi sopraindicati, viene affidato a: Cognome e nome
ACI MARROCCO nato il a residente
FONDI via APPIA LATO M. SAN BIAGIO n. 118
 tel. 0771.500096 in qualità di DEPOSITO CONVENZIONATO CON UTG - PREFERITO LT

LUOGO DI CUSTODIA

- Custode-Aquirente (art. 214-bis);
 - Ditta convenzionata con l'UTG-Prefettura (D.P.R. 571/1982) di Latina

Denominazione società MARROCCO Gaetano affinché lo custodisca presso la propria sede sita in Fondi (LT) Via Appia lato M. S. Biagio Km.118
 tel. 0771.500096 il quale sottoscrive il presente verbale per presa consegna, con condizione che

CONDIZIONI DI CUSTODIA

Sul veicolo, ai sensi del D.M. 01.03.2004 sia/siano apposti i **sigilli di segnalazione ben visibile sullo stato di sequestro nel seguente modo: (*)**

un sigillo sulla parte anteriore del mezzo (solo per ciclomotori, rimorchi, motocicli, macchine agricole e operatrici);
 due sigilli, uno lateralmente in corrispondenza o prossimità posto guida e l'altro parte anteriore (altri mezzi)

Lo stesso oltre ad essere reso edotto sui doveri della custodia e relative sanzioni per chi vi trasgredisce (artt. 334 e 335 CP), sulle conseguenze della violazione dei sigilli (art. 349 CP) nonché sulle sanzioni per circolazione con veicolo sequestrato (art. 213 C.d.S. comma 4), ovvero sanzione amministrativa da € 1.988,00 a € 7.953,00 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, viene informato che, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., la liquidazione delle relative spese compete agli Uffici Territoriali del Governo di Latina, ai quali va inoltrata ogni utile comunicazione, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni impartite dall'Area III dall'Ufficio Territoriale del Governo di Latina, che dispone le modalità di conservazione e per le quali dichiara che il veicolo sarà custodito in:

area recintata scoperta area recintata coperta locali chiusi coperti altro

Il veicolo ha un carico consistente in

che si consente di trasbordare su altro mezzo presso il luogo di custodia. Il suo contachilometri segna km. mentre il suo stato d'uso e debitamente descritto sulla relativa scheda a lato. Il termine del sequestro sarà disposta da questo Comando, con atto a parte, ad il mezzo sino ad allora non potrà circolare. Nella circostanza, la carta di circolazione, (*)

E' ritirata, e allegata al verbale di contestazione e conservata presso questo Comando.
 Non è ritirata, perché: VEICOLO IN SOLDO E CHIUSO per cui si elevava con separato verbale p.v. n° art. 180 comma 1 e 7 C.d.S.

Si da atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni direttamente al Prefetto di Latina o in alternativa entro 30 giorni al Giudice di Pace di Fondi (LT). Indicali anche sul verbale di contestazione.
 Si precisa altresì che ove non avvenga il pagamento in misura ridotta o non sia presentato il ricorso entro i termini indicati sul verbale, lo stesso costituirà titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 co. 3° del C.d.S., quindi copia del presente verrà trasmessa al Prefetto di Latina, il quale disporrà la confisca ai sensi dell'art. 213 del C.d.S. e le sanzioni conseguenti.

Nel caso in cui il trasgressore o interessato, provveda:

1. previa autorizzazione di questo Comando, alle formalità di radiazione e alla successiva demolizione del veicolo entro 30 giorni, versando a questo Comando a titolo cauzionale la somma pari al minimo editale, da restituirsi ad avvenuta demolizione, certificata;
2. a ripristinare (solo se non già decorso) entro il 30° giorno dalla scadenza del contratto assicurativo, la validità dello stesso: in quest'ultimo caso, la sanzione sarà ridotta ad 1/4 del valore minimo editale della sanzione amministrativa.

Qualora l'interessato effettui il pagamento in misura ridotta (art. 202 C.d.S.) e corrisponda un premio di assicurazione per almeno sei (6) mesi, ovvero nella misura indicata nei punti 1 e 2, con l'effettuazione delle relative incombenze e garantisca il pagamento delle eventuali spese di prelievamento, trasporto e custodia, il veicolo verrà restituito all'avente diritto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

di intervenire anche in ambito autostradale in deroga alla previsione di cui all'art. 175, comma 12 del C.d.S. ⁽⁸⁾.

2. Misure volte a ridurre i tempi di definizione del procedimento di alienazione dei veicoli

Un ulteriore motivo di spesa è il protrarsi dei tempi di custodia per definire il procedimento di alienazione dei veicoli affidati al custode-acquirente, protrarsi dovuto essenzialmente alla difficoltà di notificare al proprietario l'avviso contenente l'intimazione a ritirare il veicolo o assumerne la custodia entro 10 giorni.

Infatti, nel caso di affidamento del veicolo al custode-acquirente, l'organo di polizia deve provvedere, con il verbale di sequestro, a dare avviso scritto al proprietario o ad un altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 ovvero all'autore della violazione che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

Per ovviare ai casi di irreperibilità del proprietario o di un altro dei predetti soggetti, il legislatore ha previsto ⁽⁹⁾ che, ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'Albo del Comune dove è situata la depositaria a cui è affidato il veicolo.

⁽⁸⁾ Si versa, infatti, nell'ambito di un'attività diversa dalla rimozione e soccorso.

⁽⁹⁾ Art. 213, comma 2-quater, ultimo periodo, C.d.S., aggiunto dall'art. 38 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

È opportuno pertanto che, contestualmente alla notifica del verbale di sequestro, integrato dell'avviso scritto, secondo le modalità di cui all'art. 201, comma 3, C.d.S., si proceda all'affissione dell'atto nell'Albo del Comune in cui è situata la depositaria di modo che, qualora la notifica tentata ai sensi dell'art. 201, comma 3, C.d.S., sia risultata impossibile, questa si ha per eseguita trascorsi venti giorni dall'affissione all'Albo e si possa dar luogo al procedimento di alienazione in tempi brevi ⁽¹⁰⁾.

3. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato

Il Codice della Strada prevede il sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo ⁽¹¹⁾, ovvero il fermo amministrativo ⁽¹²⁾, per una serie di violazioni di carattere penale. La confisca è disposta, inoltre, in tutti i casi in cui un motoveicolo o un ciclomotore sia stato adoperato per commettere un reato, ancorché previsto da leggi diverse dal C.d.S.

In tali casi, con la sola eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, che devono essere affidati al custode-acquirente convenzionato per i primi 30 giorni, il trasgressore o il proprietario (o altro soggetto obbligato in solido) deve assumere la custodia del veicolo fino all'emanazione dei provvedimenti successivi.

⁽¹⁰⁾ L'irreperibilità del destinatario dell'atto all'indirizzo quale risulta dai pubblici registri non dovrà dar luogo ad ulteriori accertamenti e tentativi di notifica, salvo l'affissione dell'atto nell'Albo del Comune in cui è situata la depositaria. Anche in questo caso, trattandosi di procedura speciale, ci si dovrà limitare alla sola affissione dell'atto all'Albo.

⁽¹¹⁾ Ad esempio: art. 186, comma 2, guidare con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; art. 186, comma 7, rifiuto dell'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool; art. 187, comma 1, guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

⁽¹²⁾ Ad esempio: art. 116, comma 17, guidare senza patente